



**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria**

composta dai seguenti magistrati:

Angela PRIA	Presidente f.f.
Alessandro BENIGNI	Primo Referendario
Francesco BELSANTI	Primo Referendario (relatore)
Donato CENTRONE	Referendario
Claudio GUERRINI	Referendario

nell'adunanza del 15 marzo 2017 ha assunto la seguente

**DELIBERAZIONE**

- vista la lett. prot. n. 20 del 14 febbraio 2017, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Monterosso (SP), ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. /2017 che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

**FATTO**

Con istanza n. 19 del 14 febbraio 2017, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 20 del 14 febbraio 2017 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 15 febbraio 2017 con il n. 0001602-15/02/2017-SC\_LIG-T85-A, il Sindaco del Comune di Monterosso (SP) ha chiesto alla Sezione di controllo un parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 2014 (legge finanziaria per il 2005).

In particolare, chiede di sapere se, in difetto di capacità assunzionale (essendo intervenuta solo una cessazione nel corso del 2016 per la quale è prevista una capacità di spesa, in termini di turn over, pari al 25%) sia legittima un'acquisizione di personale, tramite mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, di categoria anche superiore a quella dell'unità cessata, proveniente da Ente sottoposto anch'esso a limiti assunzionali.

In altri termini, inquadrando la procedura di mobilità nell'ambito dell'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 2014 (operazione finanziariamente neutra), il Sindaco chiede se sia possibile acquisire l'unità di personale (previo avviso pubblico che predetermini i

criteri di selezione) anche senza rispettare i limiti percentuali del turn over previsti per le assunzioni, purchè venga rispettato il pareggio di bilancio e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge finanziaria 2007.

### **DIRITTO**

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Allo stesso modo il quesito è da considerarsi ammissibile sotto il profilo oggettivo in quanto la questione rientra nella materia della spesa del personale e delle norme finalizzate al contenimento della finanza pubblica.

Il quesito posto dall'Ente concerne la possibilità di procedere ad assunzioni mediante mobilità volontaria tra enti entrambi sottoposti a regime di limitazione di spesa, senza incorrere nei limiti relativi al turn over che per il Comune di Monterosso si rappresenta nel 25% dell'ammontare delle cessazioni dell'anno precedente, come disposto dall'art. 1, comma 228, legge n. 208/2015 (che ha modificato l'art. 3, comma 5, del decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014).

La risposta al quesito la fornisce l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, per cui *"in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*.

Tale norma, tuttora vigente, basandosi sul principio di neutralità finanziaria elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte (su tutte la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, in sede di controllo n. 59/CONTR/10) dispone, pertanto, che le assunzioni di personale mediante la procedura di mobilità prevista dall'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 non incidono sui contingenti assunzionali previsti dalla legge per le assunzioni dall'esterno.

Difatti, la procedura di mobilità non determina, a livello di comparto pubblico, alcun aumento complessivo della spesa di personale che rimane immutata nel suo ammontare verificandosi solo uno spostamento di personale da un'amministrazione ad un'altra e, conseguentemente, non ha incidenza sulle capacità assunzionali degli Enti.

L'applicazione di tale normativa è, però, sottoposta a due limitazioni, una di carattere generale ed una di carattere specifico.

La prima concerne il rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche nonché il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno precedente (pareggio di bilancio 2016).

La seconda è rappresentata dal vincolo di cui al comma 424 della legge n. 190/2014 per cui non è possibile ricorrere liberamente alla procedura di mobilità di cui all'art. 30 cit. fintanto che sono in corso le procedure di ricollocamento obbligatorio dei dipendenti degli enti di area vasta.

Tale vincolo non è più sussistente per la Regione Liguria e per gli enti locali del territorio ligure, come evidenziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Funzione pubblica, con la nota n. 7202 del 2 febbraio 2017.

Motivo per cui il Comune di Monterosso potrà procedere alla mobilità oggetto del presente parere, rispettando i limiti generali disposti dalla normativa di riferimento ossia il pareggio di bilancio e il tetto massimo alla spesa di personale posto dal comma 557 della legge finanziaria 2007.

**P.Q.M.**

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Monterosso.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Monterosso (SP).

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 15 marzo 2017.

Il Magistrato estensore  
Francesco Belsanti

Il Presidente f.f.  
Angela Pria

Depositato in segreteria il 29.3.2017

P. Il funzionario preposto  
Marco Ferraro